



Coni

Coor.to Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000090/07

Roma, 19 febbraio 2007

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Ai Comitati Regionali C.O.N.I.
Ai Comitati Provinciali C.O.N.I.

Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti regionali interessanti l'organizzazione sportiva.

Con la presente si desidera fornire una sintetica informativa su alcuni provvedimenti regionali che interessano l'organizzazione sportiva.

A) IMPIANTISTICA SPORTIVA

Regione Lombardia

1. Legge Regionale del 14 dicembre 2006, n. 27 recante "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali." (BUR, Suppl. Ord. n. 3, del 15/12/2006)

La legge sopra indicata è volta a disciplinare le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

E' in particolare stabilito che gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i citati soggetti devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali, è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i predetti soggetti.

E' inoltre precisato che gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di determinati criteri.

E' tra l'altro specificato che gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti sopra individuati per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

Sono esclusi dall'applicazione del provvedimento gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso i quali la pratica sportiva non è consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non di praticanti.

Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico da loro costituite.

E' infine precisato che per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori dell'impianto stesso.

B) ATTIVITA' SPORTIVA

*** Regione Abruzzo***

- 1) Legge Regionale del 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive." (BUR n. 71 del 06/12/2006)

La predetta legge presenta, tra l'altro, alcune modifiche alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva).

In particolare è sostituito l'Art. 38 (Agevolazioni Finanziarie) con un nuovo testo in cui è previsto che la Giunta Regionale è autorizzata a:

- concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite stabilito;

- concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante apposita convenzione, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.

Per le citate finalità, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi.

Nel quadro degli obiettivi previsti dal provvedimento, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari di contributi.

E' inoltre specificato (Art. 39 della legge) che sono destinatari delle provvidenze i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI.

- 2) Legge Regionale del 4 dicembre 2006, n. 43 recante "Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara – Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007". (BUR n. 71 del 6 dicembre 2006)

La legge di cui sopra è volta a disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al Grande Evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara-Abruzzo, così come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005 e con il successivo decreto, integrativo del primo, del 29 dicembre 2005, nonché dell'Evento Campionato europeo di Basket Femminile dell'anno 2007, così come definito dal Bureau Central della Federazione Internazionale che ha assegnato all'Italia, e quindi a Chieti, l'organizzazione della manifestazione.

La Regione intende altresì disciplinare anche la propria partecipazione nel Comitato Organizzatore dei predetti "Giochi del Mediterraneo" nonché nel Comitato Organizzatore del richiamato Campionato Europeo di Basket Femminile.

Inoltre la Regione coordina ed indirizza le attività degli Enti locali e delle strutture pubbliche regionali interessati dallo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo e del Campionato europeo di Basket Femminile dell'anno 2007.

E' tra l'altro stabilito che la Giunta regionale adotta gli atti ed i provvedimenti; sottoscrive gli accordi e le intese inerenti l'attuazione della legge; è competente per tutto quanto riguarda lo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 e del Campionato Europeo di basket femminile dell'anno 2007.

E' altresì specificato che la Direzione regionale competente, per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi regionali destinati ai predetti eventi richiede ai Comitati Organizzatori i programmi di attuazione delle strutture e delle attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi stessi.

Il Villaggio Mediterraneo per l'ospitalità degli atleti concorrenti ai XVI Giochi del Mediterraneo e delle delegazioni dei Paesi partecipanti è riconosciuto come opera di interesse generale ed è ubicato in Chieti.

Il Comune di Chieti è l'Ente promotore della realizzazione e della predisposizione del Villaggio Mediterraneo.

La Giunta regionale stabilisce, nel caso si renda necessario, procedure accelerate per favorire la realizzazione del Villaggio Mediterraneo, per quanto di competenza regionale, anche attraverso conferenze di servizio e conseguenti accordi di programma.

E' infine precisato che la Regione Abruzzo provvede per l'anno 2006 al finanziamento degli investimenti in conto capitale per il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto d'Abruzzo.

Regione Puglia

1) Legge Regionale del 4 dicembre 2006, n. 33 recante "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" (BUR, Suppl., n. 161 del 6/12/2006)

Il provvedimento prevede che la Regione Puglia intende perseguire gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:

- il coordinamento degli interventi per la diffusione della cultura dello sport e di tutte le attività motorie in tutte le variegate molteplici espressioni, favorendone l'integrazione con interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, ambientali, sanitarie, alla promozione dell'associazionismo e miranti all'inclusione sociale e alle politiche sociali in genere;
- un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano.

In particolare la Regione esercita le seguenti funzioni:

- organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, convegni, seminari, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport;
- programmazione regionale, a esclusione delle strutture sportive scolastiche, degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva;

- incentivazione dell'accesso al credito, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito, per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive;
- promozione, nel rispetto delle pari opportunità, dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, nonché dei minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale;
- formazione e qualificazione degli operatori;
- tutela dei cittadini che praticano lo sport e le attività motorie, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività;
- tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica e non agonistica, istituendo il libretto sanitario dello sportivo;
- promozione, nel rispetto delle pari opportunità, di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
- la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti adulti e minori, attraverso il coordinamento con le politiche sociali integrate.

Sono inoltre specificate le funzioni delle Province e dei Comuni.

In particolare le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:

- programmazione e coordinamento istituzionale e associativo;
- predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI, degli organismi sportivi e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva per l'elaborazione del piano regionale triennale secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla Giunta regionale;
- elaborazione ed eventuale finanziamento dei progetti relativi a impianti sovracomunali, in attuazione del piano regionale triennale.

In particolare i Comuni:

- svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla legge;
-
- elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica e gli spazi sportivi.

E' tra l'altro precisato che la Regione, sentita la Scuola regionale dello sport del CONI e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia di sport e formazione professionale, individua profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e dell'attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.

E' altresì prevista l'istituzione della Consulta regionale dello sport con funzione consultiva e propositiva per le attività della Giunta regionale, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.

La composizione della Consulta deve prevedere, tra gli altri, la presenza dei rappresentanti del CONI regionale, del Comitato Italiano Paraolimpico, di una rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, della Federazione medico sportiva italiana; inoltre delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, nonché degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

E' inoltre specificato che la Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI, approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive.

Il citato programma triennale, elaborato sulla base dei programmi inviati dalle Province, sentita la Consulta regionale dello sport, prima della sua approvazione è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali.

E' altresì precisato che i contributi regionali sono concessi ogni anno, in conto capitale o in conto interesse, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il predetto programma triennale ai seguenti soggetti:

- enti locali;
- enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionali e presenti a livello regionale;
- società e associazioni sportive dilettantistiche purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale;
- parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;
- enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

I progetti ammessi a contributo devono acquisire il parere tecnico-sportivo del CONI.

La Regione concede ogni anno contributi a favore dei soggetti sopra indicati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili.

La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di attuazione.

E' inoltre specificato che le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente.

La Regione concede ogni anno contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:

- attività sportive dilettantistiche;
- organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali.

I soggetti destinatari dei citati contributi sono:

- associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali e le modalità di attuazione.

E' altresì stabilito che la Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale le prestazioni sportive, programma le attività di prevenzione, sensibilizzazione, tutela e controllo della salute nelle attività sportive secondo i principi della legge n. 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Per promuovere la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, paesaggistico ed economico del territorio pugliese, la Regione può stipulare accordi di sponsorizzazioni con le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le discipline associate e le associazioni benemerite, con le società e le associazioni sportive pugliesi ad essi affiliate con i propri Statuti sociali adeguati a quanto prescritto dall'articolo 90 della L. 289/02.

Inoltre la Regione può stipulare con il CONI e il Comitato Italiano Paraolimpico apposite convenzioni dirette a:

- promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
- regolamentare i rapporti relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;

- collaborare per la programmazione impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti.

La Regione, in accordo programmatico con il MPI – Ufficio scolastico regionale per la Puglia, provvede a:

- promuovere un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;
- incentivare con contributi la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative a esse collegate, anche a carattere nazionale.

Il provvedimento stabilisce infine che i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento di finalità di interesse pubblico.

La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

Regione Lazio

1. Legge Regionale n. 25 del 21/12/2006 recante "Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce" (BUR n. 36 del 30/12/2006)

Il provvedimento prevede che la Regione, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 7, lettera i) dello Statuto, promuove la diffusione del gioco delle bocce nell'ambito dei centri sociali anziani gestiti dai Comuni, quale attività funzionale all'aggregazione sociale e pertanto in grado di favorire una migliore qualità di vita degli anziani stessi.

In particolare la Regione concede ai Comuni finanziamenti per:

- la realizzazione, l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e informatico, il completamento e la manutenzione straordinaria degli impianti presenti nei centri sociali anziani;
- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e tornei a carattere sportivo e ricreativo aperti anche alle nuove generazioni.

Ai fini della concessione dei predetti finanziamenti, i Comuni, i Municipi e i centri sociali anziani stipulano apposita convenzione con la Federazione Italiana Bocce (FIB), referente presso il CONI, nonché ente nazionale a finalità assistenziale e con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

La Regione inoltre promuove e finanzia, in collaborazione con la competente struttura territoriale della Federazione Italiana Bocce (FIB), lo svolgimento di un torneo regionale di bocce, denominato "Coppa Lazio", da realizzarsi nelle strutture presenti sul territorio e nei centri sociali anziani dei Comuni.

La Regione promuove altresì con le competenti strutture territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, un torneo regionale amatoriale di bocce, rivolto ai tesserati della Federazione Italiana Bocce (FIB) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

C) IMPIANTISTICA SPORTIVA

Regione Liguria

1. Legge Regionale n. 44 del 20/12/2006 recante "Modifiche alla Legge Regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) (BUR n. 19 del 27/12/2006)

Il provvedimento sopra indicato prevede, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 29 della regionale n. 6/2002 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato di cui all'articolo 5 (Comitato Regionale per lo Sport), disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalità d'impresa. In particolare sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

- gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
- gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività svolta;
- i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza."

D) SPORT INVERNALI

Regione Friuli-Venezia Giulia

1. Legge Regionale n. 27 del 15/12/2006 recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003." (BUR n. 51 del 20/12/2006)

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende disciplinare la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge n. 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

Sono considerate aree sciabili attrezzate le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento individuate dalla Giunta regionale, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

Sono definiti sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

- sci di discesa nelle sue varie articolazioni;
- sci di fondo;
- tavola da neve (snowboard);
- salto con gli sci;
- evoluzioni acrobatiche con gli sci;
- attività acrobatica su snowboard;
- slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;
- percorsi con cani da slitta (sleddog);
- camminata con racchette da neve, nordic walking e similari.

I gestori delle aree sciabili, d'intesa con i Comuni, devono individuare le aree destinate o da escludere alle attività di cui sopra.

Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 della legge 363/2003, in materia di sicurezza nella gestione delle aree sciabili, i gestori delle medesime aree devono attuare le seguenti misure:

- dotazione dell'area sciabile con numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprendente in ogni caso un pattugliatore;

- esposizione, in modo visibile al pubblico, di prospetti recanti la citata dotazione e le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza.

E' altresì specificato che ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 363/2003, i gestori delle aree sciabili provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse, anche nel rispetto della legge regionale 15/1981, e successive modifiche, e della legge regionale n. 34/1988 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga) compiendo le seguenti attività:

- verifica della segnaletica e di ogni attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
- battitura del manto nevoso;
- ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

E' infine precisato che in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e interventi di promozione della sicurezza, come, sentite le FSN interessate, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pignozzi)